

ATTO N. DD 317

DEL 04/02/2020

Rep. di struttura DD-TA0 N. 13

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i. relativa al progetto "Modifica sostanziale, per aumento della quantità annua movimentabile, per impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazione di cui all'allegato C lettere R5/R13 della parte quarta del D.Lgs.152/06 e s.m.i. con quantità gestita superiore a 10 ton/giorno, presso la sede operativa sita in strada Provinciale SP 228 nel comune di Bollengo (TO) - Sede già autorizzata ai sensi dell'art. 208 del TUA con D.D. n. 71-2949/2017 del 14/03/2017"
COMUNE: Bollengo (TO)
PROPONENTE: ditta individuale GAMBONE ELVIO
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Premesso che:

In data 25/10/2019 la ditta individuale GAMBONE ELVIO - con sede legale in Via Statale n. 42 e Partita IVA 01023810011 - ha presentato domanda di avvio alla fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" ed art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente al progetto di "Modifica sostanziale, per aumento della quantità annua movimentabile, per impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazione di cui all'allegato C lettere R5/R13 della parte quarta del D.Lgs.152/06 e s.m.i. con quantità gestita superiore a 10 ton/giorno, presso la sede operativa sita in strada Provinciale SP 228 nel comune di Bollengo (TO) - Sede già autorizzata ai sensi dell'art. 208 del TUA con D.D. n. 71-2949/2017 del 14/03/2017" in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 32 ter dell'Allegato B2 della l.r. 40/98 e s.m.i..

Con nota prot. n. 100427 del 25/11/2019, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione

della documentazione progettuale sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino.

Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 45 giorni dalla data di avvio e su di esso non sono pervenute osservazioni.

In data 30/01/2020 si è svolta la Conferenza dei Servizi convocata ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., per effettuare l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo di cui all'oggetto.

Per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e smi;

L'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;

Rilevato che:

Stato di fatto

La Società proponente svolge nella propria sede operativa, su una superficie di circa 4.000 mq, ubicata a Bollengo (TO) in Strada Provinciale SP228 "del Lago di Viverone" (Foglio 23, Mappali 108, 109, 110 e 111) attività di recupero di rifiuti non pericolosi in virtù dell'autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 71-2949/2017 del 14/03/2017 dalla Città Metropolitana di Torino.

Le attività svolte relative alla gestione dei rifiuti sono quelle di recupero (R5) finalizzato alla produzione di materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15/7/2005 n. UL/2005/5205 tramite impianto mobile di frantumazione e vagliatura, con noleggio a freddo, relativamente a rifiuti derivanti da operazioni di costruzione e demolizione.

In particolare sono autorizzati i codici CER 170107, 170103, 170102, 170101 e 170904 di cui alla tipologia 7.1 "rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto" per una quantità massima movimentabile di 2.950 t/anno ed una quantità massima stoccabile di 2.950 t.

I quantitativi massimi autorizzati comprendono una quota pari a 950 t di origine domestica relativamente al codice CER 170904. Il limite annuo conferibile per singola utenza, sulla base della convenzione stipulata tra il comune di Bollengo e la Società proponente, è pari a 300 kg pro capite.

Stato di progetto

Il progetto presentato prevede la modifica dell'impianto attraverso 3 step da

svilupparsi in un arco temporale di 2/4 anni:

- Step1) aumento della quantità massima movimentabile annualmente (49.950 t/anno mantenendo inalterate le quantità massime stoccabili e le quantità di rifiuti domestici) introducendo per effettuare l'attività di recupero (R5) anche un gruppo semovente di frantumazione costituito da benna frantoio, deferrizzatore e benna selezionatrice a griglie oscillanti (o vagliatrice) in disponibilità della Società;
- Step 2) inserimento di ulteriori due codici CER per le macerie (101311, 170802) e di altre tipologie di rifiuto e attività di recupero; in particolare l'attività di recupero R5 del conglomerato bituminoso codice CER 17032 (produzione di granulato di conglomerato bituminoso conforme al D.M. n. 69 del 28/03/2018 con quantità massima movimentata di 3.000 t/anno) e l'attività di messa in riserva R13 delle terre e rocce da scavo codice CER 170504 (quantità massima movimentata di 6.000 t/anno). Si intende mantenere il quantitativo massimo stoccabile di 2.950 t con gestione delle aree in modo flessibile in funzione delle esigenze di mercato. Qualora non fosse possibile la gestione flessibile è previsto un quantitativo massimo di stoccaggio di 3.950 t (2950 t di macerie, 500 t di fresato e 500 di terre e rocce da scavo);
- Step 3) introduzione dell'operazione R5 anche per le terre e rocce da scavo.

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 8053 del 30/01/2020 della Direzione Coordinamento Viabilità - Viabilità 1;
- email del 30/01/2020 della Direzione rifiuti, bonifiche e sicurezza siti produttivi;
- email del 07/01/2020 della Direzione Azioni Integrate con gli EELL - Tutela del Territorio;
- email del 12/12/2019 del Settore Tecnico Regionale - Torino della Regione Piemonte.

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo

La modifica proposta si configura come modifica sostanziale dell'autorizzazione unica in essere.

La società ha optato per l'introduzione dell'attività di recupero R sulle terre e rocce da scavo in quanto la precedente normativa, in ragione della Sentenza n. 1229 del 28/2/2018, non ne consentiva la cessazione della qualifica di rifiuto. Al riguardo si fa presente che la L.128/2019 di conversione del D.L. 101/2019, entrata in vigore in data 3/11/2019, ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina dell'*End of Waste* e pertanto la Società potrà valutare in fase di istanza ex art. 208 di presentare il progetto già come descritto nello step finale.

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale

Per effetto del combinato disposto dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dell'art.



Città metropolitana di Torino

17bis, c. 15bis della L.R. 56/1977 e s.m.i. l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 71-2949/2017 del 14/03/2017 dalla Città Metropolitana di Torino costituisce variante allo strumento urbanistico dell'area "CC51" con attuale destinazione d'uso "area agricola per la viabilità" in "area produttiva" denominata "CC51", come da D.C.C. n. 66 del 28/12/2016 e relativi elaborati costituenti la Sezione 7 dell'atto autorizzativo.

L'area oggetto dell'intervento:

- è inserita in classe IIIa "Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici e idrogeologici che li rendono allo stato attuale inidonee a nuovi insediamenti". In fase autorizzativa l'opera era stata dichiarata di interesse pubblico e non altrimenti localizzabile da parere del Comune di Bollengo così come prevedono le Norme di Attuazione del P.R.G.C. al fine dell'utilizzo di una in classe IIIa;
- è interessata da un dissesto di tipo areale con pericolosità Ema "Esondazioni a pericolosità media o moderata" con battenti idrici inferiori a 50 cm.

Già in sede d'autorizzazione erano state evidenziate dall'allora Servizio Difesa del Suolo della Città Metropolitana di Torino le prescrizioni e le richieste d'integrazioni opportune e necessarie per la compatibilità geologica dell'impianto; pertanto, le considerazioni geologiche già esplicitate permangono e si fanno salve.

In considerazione del fatto che l'attuale studio di prefattibilità ambientale cita l'avvenuta realizzazione del rilevato prescritto nel 2017, riferendosi al certificato di collaudo dei relativi lavori, ma non ne documenta la consistenza, occorre fornire una sezione da cui si evinca la consistenza piano - altimetrica del rilevato realizzato.

L'area oggetto dell'intervento ricade in area di potenziale ricarica degli acquiferi profondi - anfiteatri morenici così come da delimitazione approvata con determinazione n. 268 del 21 luglio 2016 da parte della Regione Piemonte in attuazione dell'art. 24, comma 4 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque.

Non si evidenziano comunque incompatibilità con quanto indicato nella Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2018, n. 12-6441 "Aree di ricarica degli acquiferi profondi - Disciplina regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 117- 10731 del 13 marzo 2017" con la quale è stata approvata la documentazione tecnica che disciplina i vincoli e le misure relative alla destinazione del territorio perimetrato, relative a specifiche attività che potenzialmente possono avere un impatto negativo sulla qualità delle falde profonde.

3. dal punto di vista progettuale e ambientale

Le informazioni fornite si sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento.

È stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento in riferimento alla normativa tecnica di settore e dei presidi ambientali adottati ma sono comunque ancora necessarie alcune valutazioni di carattere gestionale di cui dovrà essere dato riscontro da parte del proponente nell'ambito del successivo iter autorizzativo:

Si evidenziano dunque le seguenti precisazioni ai fini di una corretta e completa formulazione dell'istanza successiva alla fase in oggetto:

- in merito alle operazioni di cernita (p.68) *...per la rimozione di eventuali frazioni estranee...*, valutare l'opportunità di inserire l'operazione R12, indicando su quali rifiuti verrà svolta;
- chiarire cosa si intenda per gestione delle aree di stoccaggio *in modo flessibile*, considerato che nella planimetria fornita sono state già indicate delle "macroaree" di deposito a differente destinazione (*rifiuti in ingresso, da utenze domestiche, area lavorazione, materiale lavorato*) e in aggiunta in considerazione anche del fatto che nello step 3 verranno gestite differenti categorie di rifiuti, con produzione di EoW differenti;
- in conseguenza di quanto riportato al p.to precedente, si fa presente che nello step 3 la planimetria dovrà riportare l'indicazione dei cumuli suddivisi per tipologia a differente destinazione (in ingresso, lavorato in attesa di analisi, EoW); chiarire quale sia la motivazione dell'utilizzo alternativo per la frantumazione di un impianto mobile noleggiato a caldo o di una benna-frantoio con deferrizzatore magnetico, tenuto conto del fatto la benna frantoio non costituisce il tipo di attrezzatura idoneo all'ottenimento di mps;
- come descritto a pag. 74, le verifiche *sul materiale lavorato* verranno effettuate *per ogni lotto*: specificare la dimensione del lotto e se coincidano con la quantità in stoccaggio;
- per quel che riguarda le verifiche sul *granulato di conglomerato bituminoso*, a pag. 76 è riportato che è stoccato in cumuli di volume pari a 500mc (750t): al riguardo è necessario tener conto della capacità massima di stoccaggio pari a 500t, pertanto il lotto dovrà avere volumetria minore;
- per le terre e rocce da scavo, per le quali l'azienda opterebbe inizialmente alla mera messa in riserva dovrà essere indicata la destinazione successiva (recupero ambientale o formazione di rilevati e sottofondi stradali), le procedure di analisi (test di cessione) e caratterizzazione (colonna A e colonna B);
- poiché inoltre nello step finale è intenzione della società operare sulle terre e rocce da scavo anche l'attività di recupero R5, dovrà specificare le procedure gestionali nonché nel caso prevedesse anche la miscelazione con altri rifiuti inerti per ottenere materia prima seconda, la percentuale relativa di ciascun componente della miscela, tenendo conto di quanto prescritto dalla Circolare Ministeriale n. 5205.

Si fa inoltre presente che nella fase successiva di presentazione dell'istanza ex art. 208 dovranno essere forniti dettagli sia sulle operazioni che la società intende mettere in atto per produrre mps, descrivendo con precisione i rifiuti in origine e i processi, sia le analisi che verranno condotte su di essi, mediante anche l'utilizzo di schemi di flusso e/o diagrammi a blocchi.

Gestione acque meteoriche e scarichi

Non è previsto alcun ampliamento delle superfici scolanti e modifica alle modalità gestionali già individuate nel “Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche” ai sensi del Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R approvato dalla Città Metropolitana di Torino con D.D. n. 134-2052 del 22/02/2017.

Emissioni in atmosfera

La Società proponente è in possesso dell’Autorizzazione Unica comprendente al suo interno l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per le emissioni in atmosfera di tipo diffuso, provenienti dalle attività di frantumazione, movimentazione e stoccaggio di rifiuti non pericolosi e materie prime secondarie, carico e scarico dagli automezzi e transito degli automezzi.

Per quanto riguarda le attività che danno origine ad emissioni diffuse in atmosfera il proponente ha già previsto l’adozione di specifici presidi e modalità operative per il loro contenimento.

Si ritiene che l’impatto sulla matrice atmosferica rimarrà pressoché invariato e dunque saranno confermate tutte le prescrizioni tecniche e gestionali inerenti le emissioni in atmosfera attualmente previste.

Rumore

Considerata la tipologia di intervento, trattandosi esclusivamente di un aumento delle quantità gestibili non si ritiene necessario richiedere una relazione previsionale di impatto acustico.

Si ritiene opportuno prevedere, così come previsto dal proponente e così come previsto dall’autorizzazione vigente, una campagna di misurazione del rumore presso i recettori individuati raggiunte le condizioni di regime più gravose dell’installazione, in modo da verificare l’attendibilità delle simulazioni a suo tempo condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione.

Viabilità

All’impianto si accede transitando su strade interpoderali esistenti che sboccano sulla Strada Provinciale SP80 che a sua volta fa svincolo sulla Strada Provinciale SP228 “del Lago di Viverone”, l’arteria di maggiore portata veicolare della zona. Lo svincolo a raso tra la strada poderale e la SP80 è già realizzato e l’innesto tra la SP80 e la SP228 è realizzato con una rotonda di recente costruzione.

Si evidenzia quanto indicato nella nota prot. n. 8053 del 30/01/2020 della Direzione Coordinamento Viabilità - Viabilità 1 “...richiamata la ns. autorizzazione prot. 78360 del 27 giugno 2016, si prende atto della documentazione trasmessa. Al riguardo si rilevano i dati indicati e l’invariabilità delle previsioni ivi circa i percorsi e quindi gli innesti lungo la viabilità di competenza in epigrafe marginata (SP 80 in prossimità delle KM. 2+750 e 2+960): come riportato nella precedente espressione si rinnovano le prescrizioni ivi contenute, rappresentando inoltre che in prossimità dello svincolo



Città metropolitana di Torino

si dovrà valutare la segnaletica mancante ed il presegnalamento del collegamento al sito, consigliando altresì di illuminare anche l'intersezione a valle alla Km 2+960 circa".

Ritenuto che:

L'istruttoria svolta ha evidenziato che le informazioni fornite sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento e che non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente.

È stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento in riferimento alla normativa tecnica di settore e dei presidi ambientali adottati ma sono comunque ancora necessarie alcune valutazioni di carattere gestionale di cui dovrà essere dato riscontro da parte del proponente nell'ambito del successivo iter autorizzativo.

Ritenuto pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10 comma 3 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e smi, il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente al rispetto di quanto di seguito specificato:

Condizioni Ambientali di cui art.5 lett. o-quater del D. lgs 152/2006 e smi il cui controllo sarà svolto dalla Città Metropolitana, la quale si potrà avvalere dei soggetti istituzionali previsti dal D.lgs. 152/2006

Ai sensi dell'art. 28, del D.Lgs. 152/2006 smi, il proponente sarà tenuto ad ottemperare alle seguenti condizioni ambientali, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo ai sensi del quale "il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, trasmette in formato elettronico all'autorità competente, o al soggetto eventualmente individuato per la verifica, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza".

In particolare, al fine di consentire il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, il proponente dovrà comunicare con congruo anticipo al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori e trasmettere al soggetto individuato per la verifica di ottemperanza, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

Il mancato rispetto delle seguenti condizioni ambientali ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica VIA comporta quanto previsto dall'art. 29 comma 2 e, per quanto concerne le sanzioni, quanto previsto dal comma 5 del D lgs. 152 2006 e s.m.i. *"Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a*



Città metropolitana di Torino

80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali”.

Condizioni per la realizzazione dell'intervento

1. Il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 25/10/2019 ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione eventualmente previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto nel presente provvedimento ed in quelli seguenti; qualsiasi modifica del progetto, così come definita all'art. 5 lettera l del D. lgs. 152/2006 e smi, dovrà essere preventivamente sottoposta al riesame del Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino.

Termine per la verifica di ottemperanza: entro 30 giorni dalla comunicazione di inizio della fase di esercizio

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino

Condizioni da realizzarsi post-operam (monitoraggi)

2. Effettuare una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime più gravose dell'installazione entro un anno dalla comunicazione di inizio della fase di esercizio in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni a suo tempo condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione.

Termine per la verifica di ottemperanza: post-operam (entro 30 giorni dall'adempimento della stessa)

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino

Adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter di approvazione del progetto

- Dare evidenza di quanto specificato in precedenza al punto 3) *dal punto di vista progettuale ed ambientale* del presente atto e non richiamato nelle condizioni ambientali.

Adempimenti

- Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino dovrà essere tempestivamente comunicata l'inizio della fase di esercizio dell'impianto secondo le previsioni di progetto.

Visti:

- i pareri depositati agli atti ed il verbale della conferenza dei servizi del 30/01/2020;

- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo **di escludere**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10, comma 3 della l.r. 40/98 e smi, il progetto di "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*" ed art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente al progetto di "*Modifica sostanziale, per aumento della quantità annua movimentabile, per impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazione di cui all'allegato C lettere R5/R13 della parte quarta del D.Lgs.152/06 e s.m.i. con quantità gestita superiore a 10 ton/giorno, presso la sede operativa sita in strada Provinciale SP 228 nel comune di Bollengo (TO) - Sede già autorizzata ai sensi dell'art. 208 del TUA con D.D. n. 71-2949/2017 del 14/03/201*" presentato in data 25/10/2019 dalla ditta individuale GAMBONE ELVIO - con sede legale in Via Statale n. 42 e Partita IVA 01023810011 - **dalla fase di Valutazione** (art. 12 della l.r. 40/98 e s.m.i. ed artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), subordinatamente a quanto sopra specificato.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di



ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 04/02/2020

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Fto Guglielmo Filippini